

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO N. 12
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS E DANNI INDIRETTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

CIG 8026049927

stipulata tra

TRENTINO TRASPORTI SPA
Via Innsbruck, 65
38121 Trento (Tn)
P.IVA 01807370224
(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
alle ore 24.00 del 31.12.2024

Scadenza annua: 31.12

INDICE

SOMME ASSICURATE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	7
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	7
VARIAZIONI DEL RISCHIO	7
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	8
REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
CLAUSOLA DI RECESSO	8
RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA	8
TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO	9
ISPEZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI	9
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	9
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	9
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	9
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	9
ONERI FISCALI	9
FORO COMPETENTE	9
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI	10
VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE	10
CLAUSOLA BROKER	10
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	11
SUBAPPALTO	11
GARANZIA DEFINITIVA	12
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	12
OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	12
COASSICURAZIONE - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA	12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
SEZIONE DANNI DIRETTI	14
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI	14
ESCLUSIONI	14
ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	16
DELIMITAZIONI DI GARANZIA	16
LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE	16
OCCUPAZIONE DELLE PROPRIETÀ	16
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE, SOVRACCARICO NEVE	16
FENOMENO ELETTRICO E GUASTI MACCHINE	16
IMPIANTI IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE	17
MISURE ANTINCENDIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA	17
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	18
ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	18
ONORARIO PERITI	18
ONORARIO CONSULENTI	18
ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI	18
DOLO E COLPA GRAVE	18
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	19
GARANZIE AGGIUNTIVE	19
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	19
RICORSO TERZI	19
ATTI DI TERZI	20
TERREMOTO	21
ALLUVIONE E INONDAZIONE	21
SEZIONE DANNI INDIRETTI	21
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI	21
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	22
ESCLUSIONI	22

MANCATO DISPACCIAMENTO ENERGIA	23
LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI	23
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	24

SOMME ASSICURATE

SEZIONI	Somme assicurate
<u>SEZIONE 1 - DANNI DIRETTI</u>	
Partita 1) Impianto fotovoltaico	3.438.081,13
Partita 2) Ricorso terzi, sino a	1.500.000,00
Partita 3) Spese demolizione e sgombero	50.000,00
Partita 4) Onorario Consulenti	50.000,00
Partita 5) Onorario Periti	50.000,00
<u>SEZIONE 2 - DANNI INDIRETTI:</u>	
Periodo d'indennizzo mesi 12	725.000,00

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento

L'accumulo e/o uno spargimento di acqua, non causati da: alluvione, inondazione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell' acqua alta;

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

Atto di sabotaggio

L'atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività

Atto di terrorismo

L'atto inclusivo ma non limitato all' uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l' intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

Atti di terzi

I tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, furto delle cose assicurate;

Comunicazioni

Per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa;

Contraente o Amministrazione

Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Danno liquidabile

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti, franchigie) e limiti di indennizzo;

Fenomeno Elettrico

Si intende: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto), sovratensione (repentino innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete);

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

GSE

Gestore Servizi Energetici: il GSE è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica;

Impianto, Impianto fotovoltaico, macchinario

Il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, contatori, supporti, staffe e altri componenti minori.

Sono compresi - se ad uso esclusivo e dedicato dell'impianto fotovoltaico - la recinzione, l'impianto di allarme e l'impianto di videosorveglianza.

Sono escluse le strutture portanti quali tettoie, pergole, pensiline, serre, barriere acustiche;

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro;

Inondazioni e alluvioni

Fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società a tale titolo;

Periodo di indennizzo

(Sezione Danni Indiretti se richiamata ed operante) Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata nel "Prospetto Limiti di Indennizzo", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro;

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate;

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società

La Compagnia assicuratrice, Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

Somma assicurata

La somma indicata a tale titolo alle singole partite di polizza;

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui All'art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni, anche in caso di rinnovo o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

VARIAZIONI DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti

una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza viene stipulata per la durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2024 senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua.

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali" tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. "Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali" presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o

parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

ISPEZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare gli "enti assicurati" e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dall'Assicurato medesimo o dal Contraente.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in vigore in Italia.

PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,15% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 150,00 euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Inser S.p.A. con sede operativa in Trento, via A. Olivetti 36 tel. 0461-405200, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura dell'1,95%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Trasporti Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Trasporti Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Trasporti Spa (...).”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

SUBAPPALTO

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. (se del caso, Foro di Rovereto)".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

COASSICURAZIONE - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato.

La spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trentino trasporti S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.
5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.
7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

SEZIONE DANNI DIRETTI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Con la presente polizza la Società, alle condizioni tutte e nei limiti indicati, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico (installato completamente, fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e in esercizio) anche se di proprietà di terzi, ubicato nella località indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, causato da qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all' Art. "Esclusioni".

Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

La Società indennizza altresì le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina e idonea discarica, esclusi i residui radioattivi come da DPR 230/95 e successive modifiche e/o integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di 50.000,00 €. Per le spese di cui sopra non è operante il disposto di cui all' Art. "Assicurazione parziale".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio o altro danno.

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a. i danni verificatisi in occasione di:

- a/1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
 - a/2 esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - a/3 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
 - a/4 eruzioni vulcaniche;
 - a/5 bradisismo, variazioni della falda freatica, valanghe e slavine;
 - a/6 mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina; a/7 terremoto;
 - a/8 alluvione e inondazione;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

- b.** i danni causati da o dovuti a:
- b/1 frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - b/2 assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - b/3 montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
 - b/4 deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
 - b/5 inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - b/6 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
- nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- b/7 dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - b/8 errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
 - b/9 ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
 - b/10 difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - b/11 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - b/12 furto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - b/13 inquinamento e/o contaminazione ambientale dell' acqua, dell'aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
 - b/14 danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla Polizza;
 - b/15 malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - b/16 atti di terzi in genere;
 - b/17 perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - b/18 difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- c.** sono altresì esclusi:
- c/1 costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno;
 - c/2 maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
 - c/3 danni subiti o provocati a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- Apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata; b macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- Linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto; e impianti non connessi alla rete, impianti "stand alone" oppure "off grid";
- il valore del terreno.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Resta convenuto ai fini dell'operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all'Indennizzo di somme superiori - per Sinistro, per anno assicurativo, cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, per qualsiasi evento - di quelle assicurate, salvo ove indicato nella tabella della Scheda Tecnica di Polizza.

Qualora il limite di indennizzo sia espresso in percentuale, tale percentuale di intende riferita alla somma assicurata alla partita Impianto Fotovoltaico. Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun Sinistro, di una franchigia e/o scoperto come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

OCCUPAZIONE DELLE PROPRIETÀ

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE, SOVRACCARICO NEVE

I danni all'impianto fotovoltaico che si verifichino a seguito del crollo e/o collasso strutturale totale o parziale del fabbricato o del crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto sul quale è posto l'impianto, anche a causa di sovraccarico di neve, non saranno indennizzati qualora il fabbricato non sia rispondente alle norme di legge (vigenti al momento dell'installazione dell'impianto) relative al dimensionamento strutturale e verifica per il carico permanente dell'impianto fotovoltaico e il carico accidentale da neve.

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI MACCHINE

Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all'impianto collaudato e pronto all'uso cui è destinato, si intendono esclusi i danni:

- a causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant'altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
- c di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- d attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- e le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri

mezzi di trasporto diversi dal normale;

f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

g. all'inverter dopo sette anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.

Gli eventuali danni di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose e in diversi periodi annui di assicurazione, vengono indennizzati come segue:

- 1° sinistro : indennizzo a termini di Polizza;
- 2° sinistro: 70% del danno liquidabile;
- 3° sinistro: 40% del danno liquidabile;
- 4° sinistro: 20% del danno liquidabile;
- 5° sinistro e successivi: non sussiste il diritto all'indennizzo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti a fenomeno elettrico all'impianto collaudato e pronto all'uso cui è destinato, a condizione che:

1. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
2. siano installati ed operanti sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Lo scoperto del danno indennizzabile per il fenomeno elettrico, come riportato nella Scheda Tecnica di Polizza - Riepilogo Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie - viene elevato, fermo il minimo, al 30% qualora al momento del sinistro vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati.

IMPIANTI IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

A parziale deroga dell' Art. "Oggetto dell'assicurazione Danni Diretti", tra le Parti si conviene che se l'impianto fotovoltaico pur installato completamente, fissato agli appostiti sostegni e collaudato, non risultasse collegato alla rete ed in esercizio, la Società indennizza i danni materiali e diretti all'impianto come da presente sezione e garanzie aggiuntive, ad esclusione di quelli causati da o dovuti ad atti di terzi.

MISURE ANTINCENDIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

Ad integrazione delle condizioni tutte della presente Polizza, resta convenuto che la Società indennizza i danni materiali e diretti da incendio, per gli impianti realizzati a terra di potenza oltre 1.000 kWp a condizione che:

- a.** gli impianti assicurati siano suddivisi in sezioni - aventi potenza specifica non superiore a 500 KWp - considerabili rischio separato e cioè caratterizzate dall'esistenza di strisce tagliafuoco, in terra battuta o similare, di idonea larghezza (maggiore di 3,5 metri) lungo il loro perimetro;
- b.** la vegetazione all'interno del sito ove l'impianto è installato sia tagliata con frequenza adeguata per garantire la minimizzazione del carico di incendio.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e/o Assicurato e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale".

ONORARIO CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza i costi sostenuti dall'Assicurato per gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale".

ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 €.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 € (salvo quanto eventualmente derogato all'Art. "Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie"), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga del punto b/7 dell' Art. "Esclusioni", la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

GARANZIE AGGIUNTIVE

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione del massimale previsto dall'Art. Oggetto dell'assicurazione Danni Diretti e fino alla concorrenza del massimale indicato nella relativa partita della Scheda Tecnica, la Società indennizza le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina e idonea discarica, esclusi i residui radioattivi come da DPR 230/95 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. "Assicurazione parziale".

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella relativa partita della Scheda Tecnica, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile e dell'Art. "Assicurazione parziale".

ATTI DI TERZI

La Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Solo limitatamente alla presente garanzia, sono esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato della rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi.

Condizioni e prescrizioni :

1. È condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all'indennizzo di tali danni, che gli impianti installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:

a. apposita recinzione lungo l'intero perimetro dell'area ove è posto l'impianto assicurato, di altezza minima di due metri. Per apposita recinzione si intende una recinzione ad elevata resistenza allo sfondamento realizzata in uno dei seguenti modi: laterizi, pietre, blocchi di cemento, pannelli prefabbricati in cemento armato, reti metalliche rigide, cancellate. Le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave. Nel caso in cui i regolamenti di Enti Pubblici locali impongano altezze della recinzioni inferiori ai due metri, l'altezza della recinzione dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti. Le fondazioni della recinzione devono essere adeguatamente dimensionate e profonde. Nel caso di furto, l'autore deve essersi introdotto nell'area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento);

b. sistema automatico di allarme antifurto certificato, regolarmente inserito e funzionante, a protezione specifica dell'impianto fotovoltaico che preveda il rimando dell'allarme ad almeno tre nominativi o ad istituto di vigilanza e attivazione allarme sonoro. Deve essere garantito un tempo di intervento nel luogo di installazione dell'impianto entro 30 (trenta) minuti dal momento della ricezione dell'allarme;

c. sistema di videosorveglianza, regolarmente inserito e funzionante, a controllo dell'intero perimetro che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa (es. istituto di vigilanza). Tale condizione vale per impianti con potenza superiore a 500 kWp;

d. sistemi di fissaggio (per esempio : bulloni saldati, bulloni a testa spaccata, rivettatura, incollaggio, ...) dei pannelli fotovoltaici alla struttura di supporto tali che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese, ...).

2. Gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente paragrafo 1).

3. Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 30% con il minimo di 5.000,00 € che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

4. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

5. A parziale deroga di quanto indicato al paragrafo 1) , si prende atto che possono essere posti cavi di rame o componenti dell'impianto in rame, a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. In caso di furto di cavi di rame o componenti dell'impianto in rame, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, di uno scoperto del 20% del danno indennizzabile con il minimo di 5.000,00 €. Il limite di indennizzo è pari al 30% della somma assicurata alla Partita Impianto Fotovoltaico con il massimo di 30.000,00 €.

6. A parziale deroga di quanto indicato al paragrafo 1) , si prende atto che possono essere installati inverter, contatori e quadri di controllo a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi. È richiesto che tali impianti siano posti in cabine o locali aventi pareti perimetrali, solai o

coperture, in cemento armato, laterizi, acciaio oppure in pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Ogni apertura deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di terremoto.

ALLUVIONE E INONDAZIONE

La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di alluvione e inondazione.

SEZIONE DANNI INDIRETTI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

La Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione Danni Diretti, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:

- a** tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti;
 - b** sia prevista una regolare attività di manutenzione dell'impianto; tale attività deve essere contrattualizzata ed eseguita da un soggetto accreditato (per esempio l'installatore o con una ditta specializzata) oppure può essere eseguita da personale interno, purché gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso, per entrambe le situazioni, l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
 - c** l'intervento da parte dell'installatore avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
 - d** l'impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore o dal contraente, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza,
- salve le eccezioni di cui al successivo Art. "Esclusioni".

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non

indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti fossero esclusi i beni in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali beni non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/giorno) viene moltiplicata per la misura unitaria di indennizzo, intendendosi per tale il valore (in €/kWh) che comprende l'incentivo (€/kWh) erogato dal GSE - secondo quanto stabilito dal D.M.19.02.2007 relativo al conto energia e sue successive modifiche - ed eventuale tariffa di vendita (€/kWh) dell'energia contrattualizzata dal Contraente con il Gestore della rete;
- d. l'indennizzo complessivo (in €) sarà pari al ridotto introito calcolato come prodotto tra quanto risultante (in €/giorni) al precedente comma c) e i giorni richiesti per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto (compresi, comunque, nell'ambito del periodo di indennizzo) al netto della franchigia prevista contrattualmente.

Qualora, una volta registrata la produzione complessiva di energia elettrica al termine del periodo di indennizzo, il mancato o ridotto ricavo dovuto al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza si riducesse rispetto all'importo determinato sulla base di quanto sopra indicato, tale riduzione del mancato o ridotto introito dovrà essere detratta dall'indennizzo come sopra determinato.

ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Danni Diretti della presente polizza, causato da:

- a. scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- b. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c. difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- d. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- e. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- f. impossibilità (se trascorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro) di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione attività.

La Società non risponde inoltre di:

- g. penali o indennità o multe dovute a terzi;
- h. giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a

responsabilità illimitata;

j. mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

MANCATO DISPACCIAMENTO ENERGIA

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per mancato dispacciamento a seguito di un sinistro che abbia colpito le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione della azienda distributrice. Ai fini del presente articolo :

a il sinistro che ha colpito le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione deve essere relativo a incendio, fulmine, esplosione o scoppio.

b le linee di trasmissione dell'energia elettrica o le cabine di alimentazione devono trovarsi entro 500 metri dall'ubicazione dell'impianto.

c il limite di indennizzo temporale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza - Riepilogo Limiti di Indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie, è portato a 14 giorni.

LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE e SCOPERTI

<u>GARANZIA</u>	<u>LIMITI DI INDENNIZZO</u>
eventi atmosferici, esclusa grandine	70% della somma assicurata
gelo	50% della somma assicurata
grandine	70% della somma assicurata
atti vandalici, eventi dolosi, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, scioperi e sommosse	50% della somma assicurata
fenomeno elettrico, guasti alla macchine	30% della somma assicurata
franamento o cedimento del terreno	50% della somma assicurata
inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico di neve terremoto , crollo e collasso strutturale	40% della somma assicurata
furto e rapina	50% della somma assicurata
per onorari periti	€ 50.000,00
spese di demolizione, sgombero e smaltimento	10% del danno massimo € 50.000,00

<u>GARANZIE</u>	<u>FRANCHIGIE</u>
Tutti i sinistri della sezione danni diretti	€ 5.000,00
Tutti i sinistri della sezione danni indiretti	€ 5.000,00

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere ed accettare le DEFINIZIONI, le CONDIZIONI GENERALI, le DELIMITAZIONI DI GARANZIA, le GARANZIE AGGIUNTIVE e le CONDIZIONI PARTICOLARI della presente convenzione, emessa a il

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali;

Recesso dal contratto in caso di sinistro - Rinuncia;

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Procedura per la valutazione del danno.

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'